



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 108

del Consiglio comunale

Oggetto: SENTENZA N. 6859/2024 DEL 31.07.2024 DEL CONSIGLIO DI STATO. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI COMPLESSIVI EURO 93.019,90, DI CUI EURO 85.706,00 QUALE RESTITUZIONE DELL'IMPORTO PAGATO A TITOLO DI CONTRIBUTO DI CONCESSIONE ED EURO 7.313,90 PER INTERESSI LEGALI.

Il giorno 09.10.2024 ad ore 18.04 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Baggia Monica**

e consiglieri **Bosetti Stefano**

Bozzarelli Elisabetta

Brugnara Michele

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

De Leo Antonio

Demattè Daniele

Assenti: consigliere **Bridi Vittorio**

e consiglieri **Dal Ri Alessandro**

Frachetti Piergiorgio

Franceschini Silvia

Giuliani Bruna

El Barji Assou

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Flor Giovanna

Gilmozzi Italo

Lenzi Walter

Panetta Salvatore

Guastamacchia Fabrizio

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Merler Andrea

Pattini Alberto

Pedrotti Alberto

Robol Andrea

Serra Nicola

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zappini Federico

Saltori Alessandro

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

e pertanto complessivamente presenti n. 27, assenti n. 13, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/54 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che in data 18 aprile 2005, al prot. n. 34138, i comproprietari della p.ed. 827 C.C. Povo, le cui generalità sono riportate nell'Allegato n. 1 (soggetto a privacy e che forma parte integrante della deliberazione come meglio specificato nel dispositivo), presentavano domanda per il rilascio di concessione edilizia per la demolizione di un fabbricato esistente e la realizzazione di una nuova palazzina residenziale;

rilevato che, con provvedimento prot. n. 34138 di data 20 dicembre 2005, l'allora Servizio Sportello imprese e cittadini determinava l'importo dovuto quale contributo di concessione quantificandolo in euro 85.706,00;

considerato che, a seguito del pagamento del contributo di concessione, avvenuto in data 21 dicembre 2005, da parte di uno dei comproprietari, attuale ricorrente, le cui generalità sono riportate nell'Allegato n. 1 sopra citato, soggetto a privacy, il Comune rilasciava ai richiedenti la concessione edilizia prot. n. 34138 di data 27 dicembre 2005;

dato atto che con ricorso notificato in data 11 maggio 2006 ad iniziativa di terzi controinteressati, la concessione edilizia prot. n. 34138 di data 27 dicembre 2005 veniva impugnata e che, con sentenza n. 332/2006 del T.R.G.A. di Trento, successivamente confermata con sentenza n. 2462/2014 del Consiglio di Stato, la stessa veniva annullata;

considerato che, con nota prot. n. 248413 di data 1° ottobre 2019, l'attuale ricorrente presentava richiesta di rimborso della somma a suo tempo versata quale contributo di costruzione per il rilascio del titolo edilizio, aumentato degli interessi di legge maturati a far data dal versamento del contributo stesso;

dato atto che, il 9 ottobre 2019, il Servizio Attività edilizia comunicava la sospensione dei termini del procedimento di rimborso per svolgere gli opportuni approfondimenti giuridici, specificamente in merito alla prescrizione decennale del diritto alla restituzione del contributo;

atteso che il Servizio Attività edilizia, acquisiti i pareri dell'Avvocatura del Comune prot. n. 323577 di data 17 dicembre 2019 e prot. n. 31730 di data 6 febbraio 2020, con nota prot. n. 66378 di data 12 marzo 2020, inviava comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rimborso;

tenuto conto che in data 6 aprile 2020, veniva notificato al Comune il ricorso presentato dinanzi al T.R.G.A. di Trento per la restituzione del contributo di concessione versato;

atteso che, a seguito della proposizione del ricorso, il Servizio Attività edilizia con nota prot. n. 162640 di data 27 luglio 2020, comunicava la sospensione dei termini del procedimento amministrativo relativo alla domanda di rimborso sino a pronuncia della relativa sentenza di merito;

vista la sentenza n. 103/2021 di data 22 giugno 2021, con la quale il T.R.G.A. di Trento respingeva il ricorso, ritenendo prescritto il diritto azionato dal ricorrente in adesione alla tesi comunale;

rilevato che in esito a tale sentenza, con nota prot. n. 194214 di data 23 luglio 2021, il Servizio Edilizia privata comunicava la conclusione del procedimento amministrativo con il non accoglimento della richiesta di rimborso;

preso atto altresì della sentenza del Consiglio di Stato n. 6859/2024 pubblicata il 31 luglio 2024, con la quale il giudice amministrativo, in ultimo grado, ha accolto l'appello presentato avverso la sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 103/2021, definitivamente riformandola e condannando il Comune di Trento alla restituzione in favore dell'appellante della somma di euro 85.706,00, versata a titolo di contributo di concessione per il rilascio della concessione edilizia prot. n. 34138 del 27 dicembre 2005, oltre interessi legali dal 20 settembre 2019 fino al saldo;

atteso che il Consiglio di Stato, disattendendo la tesi del T.R.G.A. di Trento e del Comune, ha ritenuto che il diritto azionato dal ricorrente, ovvero il diritto ad ottenere la restituzione del contributo di concessione a suo tempo versato per l'ottenimento del titolo edilizio, non si sia prescritto;

dato atto in particolare che nella sentenza sopra citata il Collegio osserva che “in coerenza con i principi generali in tema di prescrizione e in linea con le norme provinciali sopra richiamate (art. 87 della legge provinciale n. 22/1991 e conseguente regolamento attuativo), nel caso di specie la decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso del contributo di costruzione deve essere fatta decorrere da quando il titolo edilizio, che ha giustificato la corresponsione della somma di danaro, è venuto effettivamente meno”, ovvero, secondo la sentenza in parola, nel 2014, successivamente cioè al passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 2462/2014 che ha definito, in seconde cure, il giudizio proposto avverso il titolo edilizio rispetto a cui il contributo è stato versato; da tale momento, secondo il Collegio, “si acquisisce la definitiva certezza sulle sorti del titolo che ha rappresentato il presupposto per l'erogazione del contributo di costruzione”;

la sentenza in parola infatti da ultimo afferma: “Esigenze tuttavia di ordine e certezza giuridica, sottese anche all'istituto della prescrizione, consentono di ritenere più ragionevole far decorrere il termine per la richiesta di rimborso dalla definizione giudiziale della vicenda in seconde cure”;

rilevato che alla luce delle suesposte considerazioni, e aderendo a quanto disposto in sentenza laddove si condanna il Comune “al rimborso della somma corrisposta a titolo di contributo di costruzione, oltre interessi legali dal 20 settembre 2019 (data della richiesta di rimborso formulata al Comune di Trento) fino all'effettivo soddisfo”, il Servizio Edilizia privata e Suap con nota prot. n. 336712 di data 10 settembre 2024, in risposta alla nota prot. n. 321927 di data 26 agosto 2024 avente ad oggetto “richiesta esecuzione sentenza” inviata dal ricorrente, ha comunicato l'importo complessivo oggetto di restituzione quantificato in euro 93.019,90, ovvero euro 85.706,00 di capitale ed euro 7.313,90 di interessi legali;

considerato che il Servizio Edilizia privata e Suap è pertanto tenuto a restituire al ricorrente l'importo di euro 85.706,00 a titolo di contributo di concessione versato oltre interessi legali dal 20 settembre 2019 fino al saldo;

atteso che la decisione de qua è immediatamente esecutiva e ciò comporta che essa dev'essere messa in esecuzione, con restituzione degli importi in contestazione;

considerato pertanto che, sulla base delle considerazioni sopra riportate, risulta necessario procedere al pagamento dell'importo di euro 85.706,00, quale restituzione degli importi pagati dal ricorrente a titolo di contributo di concessione, così come previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6859 pubblicata il 31 luglio 2024, oltre agli interessi di legge, calcolati come da sentenza dal 20 settembre 2019 fino al saldo;

rilevato che, in considerazione dei tempi necessari per le procedure amministrative che consentiranno di effettuare la liquidazione, il pagamento delle somme spettanti al ricorrente, potrà avvenire entro la data del 18 ottobre 2024, e che quindi l'importo dovuto a titolo di interessi legali calcolati dal 20 settembre 2019 (data della richiesta di rimborso formulata al Comune di Trento) al 18 ottobre 2024 è pari ad euro 7.313,90;

atteso che è quindi necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 93.019,90, di cui euro 85.706,00 quale restituzione dell'importo pagato dal ricorrente a titolo di contributo di concessione, ed euro 7.313,90 a titolo di interessi legali, derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6859/2024;

precisato, in particolare, che la fattispecie si riconduce al debito fuori bilancio ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico degli Enti locali), ovvero “sentenze esecutive”;

rilevato che la spesa di euro 93.019,90 relativa al debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6859/2024:

- per la somma di euro 7.313,90, a titolo di interessi legali, trova copertura a bilancio di previsione 2024-2026, in corrispondenza dell'annualità 2024, al capitolo 2402 “Edilizia privata e Suap: interessi e oneri finanziari: altro”;
- per la somma di euro 85.706,00, quale restituzione dell'importo pagato dal ricorrente a titolo di contributo di concessione, trova copertura a bilancio di previsione finanziario 2024-2026, in corrispondenza dell'annualità 2024, al cap. 7042 “Edilizia privata: rimborsi in conto capitale a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso”;

ritenuto di non sottoporre la presente deliberazione all'esame della Commissione bilancio, attività economiche e affari generali in quanto fattispecie inerente a operazioni tecnico – contabili non discrezionali;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della Legge n. 289/2002: “I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di

controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";

acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti reso in data 26 settembre 2024, prot. n. 357735 di data 30 settembre 2024, n. 24/2024, ai sensi dell'art. 239, primo comma, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto che ricorrano i presupposti dell'urgenza di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. per poter dar corso agli ulteriori adempimenti necessari al pagamento di quanto spettante al privato nel minor tempo possibile, limitando la corresponsione degli interessi legali;

preso atto che, contestualmente alla votazione della presente proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad un'unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali in L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di riconoscere, per le ragioni espresse in premessa, ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico degli Enti locali), la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6859/2024 pubblicata il 31 luglio 2024, di complessivi euro 93.019,90, di cui euro 85.706,00, quale restituzione

- dell'importo pagato a titolo di contributo di concessione dal ricorrente, le cui generalità sono riportate nell'Allegato n. 1, soggetto a privacy, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, ed euro 7.313,90 a titolo di interessi legali, nella controversia in parola;
2. di impegnare la somma complessiva di euro 93.019,90, imputandola come di seguito indicato:
 - per euro 7.313,90, al capitolo 2402 “Edilizia privata e Suap: interessi e oneri finanziari: altro” del P.E.G. 2024 - 2025 - 2026, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
 - per euro 85.706,00, al capitolo 7042 “Edilizia privata: rimborsi in conto capitale a famiglie di somme non dovute o incassate per eccesso” – opera 274024 “Restituzione di contributi di concessione” del P.E.G. 2024 - 2025 - 2026, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
 3. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31 ottobre 2024;
 4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della Legge n. 289/2002, la presente deliberazione viene trasmessa alla competente Procura della Corte dei Conti;
 5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: SENTENZA N. 6859/2024 DEL 31.07.2024 DEL CONSIGLIO DI STATO. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI COMPLESSIVI EURO 93.019,90, DI CUI EURO 85.706,00 QUALE RESTITUZIONE DELL'IMPORTO PAGATO A TITOLO DI CONTRIBUTO DI CONCESSIONE ED EURO 7.313,90 PER INTERESSI LEGALI.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 27

Favorevoli: n. 26 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Carli, Casonato, Chilà, De Leo, Demattè, El Barji, Fernandez, Filippin, Filosi, Fiori, Flor, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Panetta, Pedrotti, Robol, Serra, Tomasi, Uez, Urbani, Zappini)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Non votanti: n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 09.10.2024

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 54 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: SENTENZA N. 6859/2024 DEL 31.07.2024 DEL CONSIGLIO DI STATO. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI COMPLESSIVI EURO 93.019,90, DI CUI EURO 85.706,00 QUALE RESTITUZIONE DELL'IMPORTO PAGATO A TITOLO DI CONTRIBUTO DI CONCESSIONE ED EURO 7.313,90 PER INTERESSI LEGALI.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 30 settembre 2024

Servizio Edilizia pubblica e SUAP
La Dirigente
arch. Elisabetta Miorelli
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 54 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: SENTENZA N. 6859/2024 DEL 31.07.2024 DEL CONSIGLIO DI STATO. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI COMPLESSIVI EURO 93.019,90, DI CUI EURO 85.706,00 QUALE RESTITUZIONE DELL'IMPORTO PAGATO A TITOLO DI CONTRIBUTO DI CONCESSIONE ED EURO 7.313,90 PER INTERESSI LEGALI.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

E / S	Tip o	Ann o	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U		2024	01061.07.02402	U.1.07.06.99 .999	5501			7.313,90	"	140213 (12608423)
U		2024	01062.05.07042	U.2.05.04.04 .001	5501		274024	78.543,30	70000"AVANZ O DI AMMINISTRA ZIONE LIBERO	140214 (12608429)
U		2024	01062.05.07042	U.2.05.04.04 .001	5501		274024	7.162,70	50000"MEZZI PROPRI	140255 (12610878)

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 01.10.2024